

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione

1.1. E' costituita, ai sensi degli art. 36 ss. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1977, n. 460, l'associazione denominata "VISION + ONLUS" di seguito per brevità, l' "Associazione".

### Art. 2 - Sede e Durata

2.1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Conca del Naviglio n.35.

Il domicilio degli associati è quello comunicato per iscritto all'Associazione.

2.2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

### Art. 3 – Scopo - Attività

3.1. L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

3.2. L'Associazione persegue, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 10, n.2 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1977, n. 460, finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il miglioramento della cura e della assistenza nel campo delle malattie oculari, a favore di soggetti svantaggiati e bisognosi.

In via strumentale rispetto al conseguimento del suo scopo esclusivo, l'Associazione persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi:

- a) la collaborazione con Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, fornendo assistenza e supporto operativo, nell'individuazione, nella promozione e nella realizzazione di progetti e campagne socio-sanitarie e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi e le conseguenze per la salute dell'individuo legati alle patologie oculari, nonché nello svolgimento delle attività ad essa collegate;
- b) il supporto allo sviluppo tecnologico ai paesi in via di sviluppo attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell'innovazione tecnologica come strumento per realizzare un'assistenza di maggiore efficacia ed efficienza;
- c) il supporto psicologico e terapeutico ai pazienti affetti da gravi menomazioni dell'apparato visivo, in particolare per quanto riguarda le patologie che più frequentemente colpiscono i bambini e gli anziani;
- d) il supporto allo sviluppo culturale e scientifico e di formazione dei medici e del personale infermieristico con particolare riguardo a quello dei paesi in via di sviluppo sia in loco che presso strutture italiane ed estere;
- e) lo studio, la promozione e realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legate alla tutela e salvaguardia della vista e delle malattie oculari ed alla loro prevenzione, controllo e cura in Italia e all'estero attraverso l'accrescimento delle conoscenze e della applicazione delle migliori cure ottiche, mediche e chirurgiche nel campo della oftalmologia.

3.3. L'attività dell'Associazione consiste anche nell'organizzazione e nello svolgimento e gestione di iniziative per il perseguimento delle quali l'Associazione potrà ricorrere anche alla raccolta di fondi, liberalità in natura, lasciti e donazioni finalizzate alla prevenzione, cura e controllo delle patologie e disabilità visive.

3.4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.5. L'assemblea dell'Associazione valuterà, di volta in volta, l'opportunità il finanziamento di progetti etici rientranti nello scopo dell'Associazione stessa.

3.6. Per il raggiungimento degli scopi indicati l'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altre associazioni ed enti, anche aderendo ad altre organizzazioni.

3.7. Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, l'Associazione si potrà avvalere di prestazioni di soci a titolo gratuito nonché di volontari anche non soci che condividano finalità e scopi dell'Associazione. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

### Art. 4 – Soci

4.1. Sono Soci dell'Associazione:

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Sostenitori;
- c) I Soci Onorari;
- d) I Soci Ordinari.

4.2. Sono Soci Fondatori coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, versando una quota pari ad Euro 250 (le persone fisiche) e ad Euro 500 (le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati).

- 4.3. Sono Soci Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante dall'atto costitutivo o apposita delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4.4. Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) designati tali dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e scelti tra le persone che abbiano dato un contributo, scientifico e/o professionale, significativo o utile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nonché coloro che si impegnino a sostenere con continuità l'Associazione stessa.
- 4.5. Sono Soci Ordinari coloro (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo e vogliano contribuire alle finalità dell'Associazione mediante la corresponsione di una quota associativa annuale nella misura indicata dal Consiglio Direttivo.
- 4.6. I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno dell'Associazione nonché di versare la quota associativa annuale.
- 4.7. I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, di essere elettori attivi e passivi per le cariche statutarie e di avere accesso agli atti e ai registri dell'Associazione.
- 4.8. E' escluso ogni diritto dei Soci alla titolarità di quote del patrimonio dell'Associazione. I Soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 4.9. I Soci Fondatori, Sostenitori, Onorari e Ordinari sono soci permanenti, salvo perdita di tale qualità per una delle cause indicate nell'art. 5, e devono partecipare alla vita associativa in maniera non temporanea.

#### Art. 5 – Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) mancanza di partecipazione alla vita associativa
- b) recesso, da effettuarsi mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo;
- c) decadenza, dopo il secondo anno di morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- d) esclusione, per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- c) decesso.

#### Art. 6 – Organi dell'Associazione

6.1. Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Scientifico;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

6.2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.

6.3. Gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

#### Art. 7 - Assemblea dei Soci

7.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

7.2. Partecipano all'Assemblea, con pieno diritto di voto, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

7.3. Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Scientifico, il Segretario-Tesoriere, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori, ove previsto;
- d) designare i Soci Sostenitori e Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approvare il Regolamento Interno, ove esista, dell'Associazione e qualsivoglia modifica a quest'ultimo;
- f) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- g) deliberare l'esclusione dei Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato;
- h) deliberare l'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, in conformità alla legge e al presente Statuto

7.4. Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a) approvare lo Statuto e qualsivoglia modifica di quest'ultimo;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare uno o più liquidatori e disporre le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio.

#### Art. 8 - Convocazioni, Presidenza, Delibere e Maggioranze

- 8.1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'Associazione o quando il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.
- 8.2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci per deliberare sulle materie ad essa riservate.
- 8.3. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o fax o posta elettronica da spedirsi al domicilio di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.
- 8.4. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 8.5. L'Assemblea Straordinaria è considerata valida con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
- 8.6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto.
- 8.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

#### Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci, in numero variabile da cinque a undici, operanti all'interno dell'Associazione.
- 9.2. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 9.3. Il Tesoriere può essere nominato anche esternamente al Consiglio Direttivo ed anche fra i non Soci; tale incarico è cumulabile con quello di Segretario.
- 9.4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:
- nominare un Direttore Operativo, anche non Socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo;
  - istituire comitati scientifici e d'onore formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica, o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividano gli scopi e lo spirito dell'Associazione, si facciano garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e possano portare a quest'ultima benefici diretti o indiretti.
- 9.5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) amministrare l'Associazione e vigilare sulle attività di raccolta dei fondi, sulle erogazioni degli stessi in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e/o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari nonché sulle attività amministrative, organizzative e di comunicazione dell'Associazione stessa;
  - b) approvare il bilancio preventivo;
  - c) approvare la bozza di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e/o dal Direttore Operativo, qualora nominato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) deliberare in merito all'ammissione dei Soci ordinari;
  - e) esprimere il proprio parere in merito alla nomina dei Soci Sostenitori e Onorari;
  - f) determinare l'importo, le modalità ed i termini di pagamento della quota associativa annuale.
- Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di vigilare sulle attività scientifiche e cliniche promosse dall'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi indicati nell'art. 3.
- 9.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nonché tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte mediante lettera o fax o posta elettronica da spedirsi al domicilio di tutti i consiglieri e dei membri del Collegio dei revisori, ove esista, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.
- 9.7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Operativo dell'Associazione, qualora nominato, nonché il Tesoriere, qualora non faccia più parte del Consiglio stesso.
- 9.8. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre anni) ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### Art. 10 - Presidente e Vicepresidente

- 10.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno e presenta la relazione annuale all'Assemblea sulle attività svolte dall'Associazione.
- 10.2. Il Vice Presidente assolve alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 11 - Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli attua, in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo la nomina dei membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.

#### Art 12 – Segretario - Tesoriere

12.1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli può anche rivestire l'incarico di Tesoriere, ove previsto dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Il Segretario cura l'invio degli atti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige e firma i verbali delle Assemblee, oltre a redigere e firmare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; a lui o a persona da lui designata è deferita la custodia dei libri e/o registri, dei documenti e degli atti dell'Associazione. Inoltre cura la corrispondenza d'ufficio.

Il Segretario (o il Tesoriere, qualora sia persona diversa) è custode del patrimonio dell'Associazione e vigila sulla sua gestione; e' responsabile della raccolta annuale delle quote associative; controlla che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti; redige insieme al Direttore Operativo, qualora nominato, le bozze di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

12.2. Il Segretario (o il Tesoriere, qualora sia persona diversa) si occupa della riscossione delle quote associative e delle somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni o anche da privati, con la facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria; inoltre si attiva per il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con l'obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza.

#### Art. 13 – Collegio dei Revisori

13.1. Il Collegio dei Revisori (qualora nominato in conformità alla normativa vigente) si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

13.2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsivoglia altra carica all'interno dell'Associazione.

13.3. Il Collegio dei Revisori partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, formula il proprio parere sul bilancio consuntivo.

#### Art. 14 – Collegio dei Probiviri

La risoluzione di eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione è devoluta alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre Soci uno dei quali nominato dal Consiglio Direttivo, un altro dal Socio in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza od in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

#### Art. 15 – Patrimonio – Quote associative

15.1. Per il conseguimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione è dotata di un proprio patrimonio, che è formato:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dalle quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci;
- dalle donazioni e dai lasciti;
- dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio e dalle iniziative svolte nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

15.2. L'importo, le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative vengono ogni anno fissate per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono in nessun caso trasmissibili e non sono rivalutabili.

#### Art. 16 – Utili o avanzi di gestione - Scioglimento

16.1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.2. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.3. E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 17- Esercizio dell'Associazione

17.1. L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione della bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

Art. 18 – Controversie

Per tutte le controversie non risolte dal Collegio dei Probiviri è competente il Foro della sede legale dell'Associazione.

Art. 19 – Disposizioni Generali

Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l'Associazione è disciplinata nel suo funzionamento dal Regolamento Interno, ove esista.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'eventuale Regolamento Interno, si applicano le disposizioni del Codice Civile nonché quelle contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

Firmato:

Demetrio Spinelli  
Simona Guerra Notaio Sigillo